



Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Comune

Deliberazione della Giunta Comunale

COPIA

Delibera n° 53 del 05/08/2020

OGGETTO:

Addizionale comunale all'IRPEF. Riconferma aliquota per l'anno 2020. –

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di agosto alle ore 12:10 nella preposta sala delle adunanze, convocata nei previsti modi la Giunta si è riunita con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente
Sindaco	Avv. Capparelli Rosaria Amalia	x
Assessore	Porco Michele	x
Assessore	Zupo Vincenzo	x

Presenti: 3

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Dott.ssa Daniela Goffredo che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Avv. Capparelli Rosaria Amalia in qualità di Sindaco

LA GIUNTA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO il D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante:

«Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191»;
e, in particolare, il comma 3 dell'art. 1, che testualmente recita:

«3. . I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico (15). La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.»;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»

VISTA la circolare del ministero delle finanze n. 289/E in data 22 dicembre 1998 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 1998);

VISTO che, attualmente, l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è fissata in 0,6 punti percentuali;

VISTO che per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 la determinazione dell'aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta Comunale;

PRESO ATTO CHE:

- Con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell'Interno ha autorizzato il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;
- Con proprio decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell'Interno ha autorizzato l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- Con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;
- Con l'art 107, comma 2, del DL 18/2020 - Cura Italia, il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato differito al 31 luglio 2020 ed il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2019 è stato differito al 30 giugno 2020;
- Con la legge di conversione del d.l. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio. il termine per l'approvazione dei

bilanci di previsione 2020 è stato, ulteriormente differito al 30 settembre 2020;

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), che testualmente recita:

«15 A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;

VISTO l'art. 52, comma 2, del D.lg. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;

PRESO ATTO che per il 2019, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) non ha confermato il blocco delle aliquote di cui all'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 37, della L. n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), il quale per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospendeva l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

CONSIDERATO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio, necessario a garantire continuità nell'erogazione dei servizi comunali, occorre reperire dall'addizionale Irpef un importo pari ad € 47.300,00;

RICHIAMATE:

- La delibera di Consiglio Comunale n.3 del 20/02/2002, relativa all'adozione in prima applicazione dell'addizionale IRPEF dall'anno 2002 determinata con aliquota fissata nella misura dello 0,2 punti **percentuali**;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 13.02.2007 con la quale è stato approvato il Regolamento per la determinazione dell'addizionale all'imposta comunale sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2007 e determinata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,6%;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 11.03.2019 di conferma per l'anno 2019 dell'aliquota addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,6 punti percentuali;

DATO ATTO dell'esigenza di assicurare idonee fonti di finanziamento per finanziare i programmi di spesa del bilancio di previsione 2020;

RITENUTO conseguentemente determinare per l'anno 2019 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF confermando l'aliquota nella misura dello 0,6 punti percentuali;

VISTA la competenza a deliberare ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Regolamento per la determinazione dell'addizionale all'imposta comunale sul reddito delle persone fisiche;

RITENUTO inoltre, per quanto su esposto, che la misura dello 0,6 punti percentuali di aliquota dell'addizionale comunale può ragionevolmente far prevedere un gettito di circa € 47.300,00 sul bilancio 2020;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), per il quale: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015";

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

VISTA la Legge di Bilancio 2020 - ex "legge di stabilità", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019

ADEMPIUTO a quanto prescritto dall'art.49 comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. Di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2020, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,6 punti percentuali;
2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2020;
3. Di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.;
4. Di dichiarare, la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, c.4, del d.lgs.267/00;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta in oggetto;

VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento dei contratti e di contabilità;

VISTO il D.lgs. 267 del 18.08.2000;

VISTA la Legge di Bilancio 2020 - ex "legge di stabilità", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019

VISTO i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

Di approvare la su estesa proposta che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e s' intende qui espressamente richiamata, confermata e trascritta.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente, con votazione unanime, riscontrata l'urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 05/05/2020

UFFICIO

Il Responsabile del Servizio

Rag. Gino Santoro

F.to

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

Rag. Gino Santoro

F.to

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)

Il relativo impegno di spesa, per complessivi € viene annotato sul Capitolo Codice del bilancio

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Gino Santoro

F.to

Data 05/05/2020

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale

F.to

Dott.ssa Daniela Goffredo

Il Sindaco

F.to

Avv. Capparelli Rosaria Amalia

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line con il N. il e per quindici giorni consecutivi.

Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D.L.vo 267/2000) con nota del **07 AGO 2020**

Prot. n° **2178**

Il Segretario Comunale

F.to

Dott.ssa Daniela Goffredo

PROT. N. 2176

La sujestesa deliberazione:

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

☒ è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data: 0

Il Segretario Comunale

F.to

Dott.ssa Daniela Goffredo

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Daniela Goffredo

